

questi disordini, chiese dal Pontefice che non da Roma, ma dai rispettivi Capitoli venissero conferiti i Titoli, come fu inteso dal Diario Priuli. Tardava di troppo la Provisione al male richiesta da Roma, sicchè in tanto nel 1529, 5 Luglio, dal C. X. emanò questo Decreto: *Che alcuno, e sia chi esser si voglia, non possa impetrar, nè accettar alcun benefizio, ovvero Titolo in alcuna delle Chiese nostre di questa Città, altrimenti che per elezion del suo Capitolo, sotto irremissibile pena di continuo bando da questa città di Venezia per anni cinque, e di pagar L. 500 de' piccoli a chi lo prenderà in caso di contraffazion di bando, il qual allora debba principiar; e questo tante volte quante contraffaranno. E questa Parte sia intimata alli Piovani di questa Città, che l'abbino a tener in pubblico nelle Sagrestie a perpetua memoria e notizia di cadauno.* In tanto giunse la Bolla di Clemente VII, datata delli 7 Febbraro, 1525, ma che giunse solo e fu pubblicata nel 1530, 14 Dicembre. Si volle, che quel Decreto comprendesse eziandio i Patriarchi: quindi, come osserva lo Scomparin, circa il 1530 cesarono le rinunzie in mano del Prelato, e così pure le provisioni arbitrarie.

1287) All'ingerenze dei Prelati nostri altre cose ancora debbono rapportarsi. E in primo luogo conviene osservare, che quando per alcun accidente uno solo fosse stato l'elettore, il Prelato per Sinodali Costituzioni entrava nell'elezione. Così nel 1488; 25 Giugno, in S. Leonardo, non essendovi colà altri che il Piovano, secondo le *Costituzioni Sinodali*, come è registrato nella Cur. Cast. il Patriarca concorse con esso all'elezione del Prete titola-